

Norma regolamentare per l'elezione della componente docente nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti. (Approvata dal Senato Accademico, nella seduta del 26.06.2012 e dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 04.07.2012).

Art. 1

Presso ciascun Dipartimento non coordinato da Scuole ovvero presso ciascuna Scuola viene istituita, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione paritetica docenti-studenti, ai sensi dell'art. 12, comma 1 dello Statuto.

Art. 2

La componente dei docenti nelle commissioni paritetiche è costituita da tre docenti eletti dal Consiglio di Dipartimento o di Scuola.

Art. 3

La componente dei docenti nella commissione paritetica dura in carica quattro anni ed il mandato è rinnovabile per una sola volta.

Art. 4¹

La componente dei docenti è costituita da un Professore di I fascia, da un Professore di II fascia e da un Ricercatore a tempo indeterminato o a tempo determinato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

Art. 5 Indizione delle elezioni

Le elezioni della rappresentanza dei docenti, in seno alle commissioni paritetiche, sono indette dal Rettore almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato, mediante decreto da affiggere all'Albo dell'Ateneo e reso pubblico mediante inserimento nel sito dell'Ateneo, non meno di dieci giorni prima del giorno stabilito per le elezioni. Le votazioni dovranno tenersi dopo almeno 10 giorni dalla data di indizione delle elezioni e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa data. L'avviso di indizione delle elezioni deve indicare il periodo del mandato e la data e l'ora delle elezioni.

Art. 6 Candidature

Tutti i rappresentanti sono eletti, previa presentazione di candidatura, tra i Professori o i Ricercatori in servizio presso l'Università a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione. Le candidature dovranno essere presentate alle Scuole o ai Dipartimenti non coordinati da Scuole entro 7 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di indizione delle votazioni presso l'Albo dell'Ateneo.

Art. 7 Elettorato attivo e passivo²

L'elettorato attivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 dello Statuto spetta ai Consigli di Scuola o ai Consigli di Dipartimento non coordinati da Scuole.

L'elettorato passivo è riservato a docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

La carica di componente della commissione paritetica è incompatibile con quella di:

1. componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione;
2. componente del Consiglio di Scuola;
3. componente della Giunta di Dipartimento;
4. Coordinatore del Nucleo di Valutazione;
5. Componente del Collegio disciplinare

¹ Articolo modificato con D.R. n. 18 del 03.01.2025

² Articolo modificato con D.R. n. 18 del 03.01.2025

6. Direttore di Dipartimento;
7. Direttore di Dipartimento Assistenziale.

L'elettorato passivo per l'elezione della rappresentanza dei Professori di I fascia è limitato ai Professori di I fascia. L'elettorato passivo per l'elezione della rappresentanza dei Professori di II fascia è limitato ai Professori di II fascia. L'elettorato passivo per l'elezione della rappresentanza dei Ricercatori è limitato ai Ricercatori a tempo indeterminato o ai Ricercatori a tempo determinato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

Art. 8 Operazioni di Voto

Nel caso di Scuole, che coordinano l'attività di più Dipartimenti, le votazioni, a voto palese, avverranno nell'ambito del Consiglio di Scuola. Nel caso dei Dipartimenti non coordinati da Scuole, le votazioni saranno a voto palese, categoria per categoria. Saranno considerati eletti, per ciascuna categoria, i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art. 9 Validità delle votazioni

In caso di non validità della seduta la stessa sarà ripetuta dopo 7 giorni. In caso di dimissioni o di interruzione anticipata del mandato si procederà alle elezioni con le modalità suindicate